



Comune di Assemini
Provincia di Cagliari

Servizi Finanziari

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Il bilancio di previsione 2017/2019 è stato redatto in base alle nuove disposizioni contabili, e secondo gli schemi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii che ha modificato sostanzialmente il D. Lgs. 267 del 18.8.2000 ed introdotto un sistema contabile così detto "armonizzato" che uniforma la contabilità della pubblica amministrazione.

Il nuovo sistema contabile ha determinato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 118/2011.

Si riportano, a titolo informativo, le più importanti innovazioni introdotte:

- Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- I nuovi schemi di bilancio con una nuova struttura delle entrate e delle spese;
- Le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- Le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- La competenza finanziaria potenziata, la quale introduce nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- La costituzione del Fondo Crediti di dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) e del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.), secondo regole precise;
- L'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico – patrimoniale.

La struttura del bilancio risulta così articolata :

- Relativamente alla spesa per missioni, programmi e titoli e macroaggregati sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi;
- Relativamente all'entrata la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie.

Considerato che l'attuale struttura di bilancio, redatta in ottemperanza alla normativa, appare oltremodo sintetica, la presente relazione è stata integrata con una serie di tabelle allo scopo di facilitarne la lettura e di ampliarne il grado di informativa.

Equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio, relativi agli esercizi 2017-2019, da rispettare in sede di programmazione e di gestione riportati nello schema di seguito indicato sono:

1. **Il principio dell'equilibrio generale**, cosiddetto pareggio di bilancio ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. **Il principio dell'equilibrio della situazione corrente** secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate della spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti);
3. **Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale**, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

Equilibrio Generale

	2017	2018	2019
Entrate	27.709.799,58	26.374.577,98	26.433.799,58
Spese	27.709.799,58	26.374.577,98	26.433.799,58

Equilibrio Corrente e Investimenti

	2017	2018	2019
Entrate titolo 1.2.3	21.902.799,58	21.501.577,98	21.560.799,58
Spese titolo 1	21.796.684,29	21.175.853,41	21.255.408,05
Differenza positiva	106.115,29	325.724,57	305.391,53
Entrate titolo 1.2.3 ° destinato a Spese investimento	-106.115,29	-325.724,57	-305.391,53
Equilibrio Corrente	0,00	0,00	0,00
Entrate Tit. 4° e 5°	2.099.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
Avanzo investimenti	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Investimenti	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 1.2.3 ° destinato a Spese investimento	+106.115,29	+325.724,57	+305.391,53
Spese Tit. 2°	2.205.115,29	1.490.724,57	1.470.391,53
Equilibrio Investimenti	0,00	0,00	0,00

Equilibri di bilancio

La parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti (titoli 1° *tributarie*, titolo 2° *da trasferimenti*, titolo 3° *extratributarie*) e dalle spese correnti (titolo 1°) sommate alla quota capitale di ammortamento dei mutui (titolo 4°) presenta l'equilibrio su indicato. Nel bilancio 2017-2018-2019 non sono presenti quote capitale di ammortamento in quanto non sono presenti debiti per mutui .

L'equilibrio di parte corrente presenta un avanzo economico nel triennio destinato al finanziamento degli investimenti.

Per il solo anno 2017 rimane in vigore l'art. 1 comma 737 della legge 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) che prevede la possibilità di utilizzare fino ad una quota del 100% i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie per finanziare spese correnti di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale ect.. L 'Ente non si è avvalso di tale facoltà in sede di predisposizione dello schema di bilancio dovendo comunque garantire la copertura delle spese di investimento.

Entrate tributarie

Le entrate tributarie derivano da una conferma di tutte le aliquote tributarie vigenti nell'anno 2016 . Per l'anno 2017 la legge di bilancio dello Stato, in corso di pubblicazione, all'art. 1 comma 42 ripropone il blocco della pressione fiscale locale già prevista dalla legge di stabilità 2016. Il blocco non riguarda la TARI in quanto vi è l'obbligo di legge di copertura dei servizi . Il blocco non consente né l'abolizione di regimi agevolativi né l'istituzione di nuovi prelievi tributari.

Le entrate tributarie ammontano a euro 7.611.051,54 : Sommando a tale importo il fondo di solidarietà comunale si giunge all'importo di euro 9.608.156,19 che rappresentano le entrate correnti di natura tributaria iscritte in bilancio.

Risultano confermate tutte le previsioni delle altre entrate tributarie come si evince dalle proposte/deliberazioni allegate allo schema di bilancio.

Si evidenzia che è stata iscritta la somma di euro 500.000,00 quale introito presunto derivante dalla lotta all'evasione . importo che si ripete nel triennio in considerazione che gli avvisi emessi e da inviare per l'annualità 2010/2011 sono superiori all'importo iscritto e considerato che l'evasione in genere viene ripetuta l'iscrizione risulta attendibile.

Il fondo di solidarietà è stato iscritto di importo pari all'anno 2016.

Strettamente correlato alla fondo di solidarietà è l'importo iscritto per IMU che viene riconfermato pari all'anno 2016 con un arrotondamento dell'importo in bilancio a euro 2.300.000,00 . Tale importo subirà le modifiche correlate alla rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale per gli anni pregressi in applicazione di quanto sancito dall'art. 1 comma 444 della legge di bilancio 2017 ed a seguito dell'emanazione del prescritto D.M. è probabile una variazione di bilancio che inciderà su ambedue le previsioni IMU e fondo di solidarietà.

Fondo di solidarietà comunale

L'iscrizione pari a euro 1.997.104,65 è l'importo attribuito dal ministero per l'anno 2016 . Nel corso dell'esercizio dovrà essere apportata una variazione in quanto la legge di bilancio 2017 recepisce all'art. 1

comma 444 i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016 che ha dichiarato l'illegittimità dei tagli di cui all'art. 16 comma 6 del D.L. n. 95/2012 .

Nella legge di bilancio 2017 art. 1 comma 448, analogamente al 2016, la quota comunale di alimentazione del Fondo è determinata in 2.768,8 milioni di euro ed assicurata attraverso il versamento del 22,43% dell'IMU standard di spettanza di ciascun Comune. Tale importo, risulta, comunque suscettibile di variazioni derivanti dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso; in altre parole l'importo previsto potrà variare per effetto del versamento al Fondo da parte dei Comuni con FSC negativo (cd. incapienti), senza effetti sostanziali sull'ammontare netto delle risorse da assegnare.

Si rimane in attesa del Decreto del Ministero dell'Interno per la definizione effettiva del fondo di solidarietà

TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti provenienti da stato e regioni nel loro complesso non presentano variazioni rilevanti nei trasferimenti senza vincolo di destinazione. Si consolidano i trasferimenti storici per funzioni delegate dalla Regione Sardegna . Alcuni stanziamenti , con vincolo di destinazione, risultano iscritti , ad oggi non si ha certezza dell'effettivo trasferimento , ma considerato che trattasi di entrate e spese correlate non intaccano gli equilibri di bilancio . In queste ipotesi le spese potranno essere impegnate nei correlati capitoli solo a seguito di accertamento della somma .

Vedasi allegato dei trasferimenti correlati e delle funzioni delegate.

Le entrate extratributarie

I proventi dei servizi in fase di bilancio di previsione subiscono variazioni rispetto al consolidato soprattutto per quanto concerne la gestione dei beni immobili, dalle strutture sportive alle locazioni di spazi pubblici , per i quali sono state effettuate delle previsioni distinte per tipologia (euro 15.000,00 impianti sportivi ed euro 8.500,00 altri spazi) e non verrà più adottato il principio di cassa ma la determinazione di accertamento del credito con il principio di competenza. Per i contratti di concessione pluriennale sono previsti appositi stanziamenti .

Le tariffe dei servizi risultano confermate e le previsioni di entrata e di spesa sono deducibili dalla delibera dei servizi a domanda individuale allegata al bilancio.

Le spese correnti

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni/programmi/titoli/macro aggregati.

Rispetto al Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2016 alcune missioni hanno subito delle modifiche nello stanziamento globale delle risorse . Ciò deriva sia da un aggiornamento della programmazione sia dalle reali risorse iscritte che rispetto alle previsioni programmatiche possono aver subito modifiche per maggior o minor iscrizione di entrate o per una diversa distribuzione delle stesse nella parte spesa.

Risulta regolarmente iscritto il fondo di riserva nel rispetto della percentuale minima prevista dal T.U.E.L. così come risulta iscritto il FCDE per la cui composizione si rinvia al paragrafo successivo .

Non risulta applicato avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti .

La spesa corrente nel triennio risulta nel suo ammontare complessivo determinata nei seguenti importi:

Spese corrente	2017	2018	2019
	21.796.684,29	21.175.853,41	21.255.408,05

Dall'analisi delle spese per missioni emerge quanto segue :

MISSIONE 1 servizi istituzionale generali e di gestione euro 6.683.638,81 di cui 4.468.462,41 rappresentano spese per il personale al netto dell'Irap e comprensivo dei costi di formazione .

MISSIONE 3 ordine pubblico e sicurezza euro 98.400,00

MISSIONE 4 istruzione e diritto allo studio euro 1.312.910,00

MISSIONE 5 tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali euro 312.756,47

MISSIONE 6 politiche giovanili e sport euro 90.000,00

MISSIONE 8 assetto del territorio ed edilizia abitativa euro 34.650,00

MISSIONE 9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente euro 4.462.768,58

MISSIONE 10 trasporti e viabilità euro 846.953,00

MISSIONE 11 protezione civile euro 209.000,00

MISSIONE 12 diritti sociali e politiche sociali e della famiglia euro 7.156.860,00

MISSIONE 14 sviluppo economico e competitività euro 74.500,00

MISSIONE 20 fondi e accantonamenti euro 514.247,43

Con la nuova contabilità ed i controlli attraverso i codici SIOPE effettuati costantemente dal MEF e la necessità di uniformità di tutte le registrazioni della pubblica amministrazione possono determinare richieste di classificazioni differenti provenienti proprio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed a ciò comporterà eventuali variazioni di bilancio.

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

La nuova contabilità armonizzata introdotta con il decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede la costituzione obbligatorio di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.

Il Comune di Assemini nel rispetto dell'applicazione del principio della prudenza ha previsto attraverso la destinazione di una quota dell'avanzo di amministrazione 2015 alla copertura dei residui attivi con potenziali sofferenze ciò in fase di rendiconto di gestione. Ma risulta obbligatorio effettuare un iscrizione nel bilancio di previsione di un FCDE al fine di "garantire" crediti di competenza che manifestano nell'andamento storico difficoltà di esazione .

Il decreto legislativo n. 118/2011 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche se non è certa la loro riscossione integrale (esempio: sanzioni amministrative codice della strada): è vietato il c.d. accertamento per cassa;

Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo credi di dubbia esigibilità (F.C.D.E.) nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Nel corso di ciascun esercizio il fondo credito di dubbia esigibilità impedisce l'utilizzo di entrate esigibili nell'esercizio ma di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in relazione:

1. alle dimensioni degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio;
2. alla loro natura;
3. alla capacità di riscossione del credito di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi.

Pertanto, nel bilancio di previsione occorre:

1. individuare le tipologie di entrata stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1) la media del rapporto gli incassi in conto competenza e gli accertamenti degli ultimi cinque esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in conto competenza e in conto residui);
3. determinare l'importo dell'accantonamento al fondo (F.C.D.E.) applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2).

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del fondo (F.C.D.E.) stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Al fine di consentire l'accantonamento al fondo (F.C.D.E.) è possibile stanziare nel bilancio di previsione:

- a. nel primo esercizio una quota almeno pari al 36 per cento dell'importo dell'accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al F.C.D.E. allegato al bilancio di previsione;
- b. nel secondo esercizio una quota pari almeno al 55 per cento dell'accantonamento, nel terzo esercizio una quota pari almeno al 70 per cento dell'accantonamento, nel quarto esercizio una quota pari almeno al 85 per cento dell'accantonamento ed infine nel quinto esercizio un accantonamento pari al 100 per cento.

Per la costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità (F.C.D.E.) si è proceduto:

1. Ad individuare le seguenti voci di entrata rilevanti ai fini del calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità:
 - a. cap. 203 entrata - (I.C./I.M.U. esercizi precedenti);
 - b. cap. 42800 entrata - Introiti Violazione art. 208 c.s. ;
 - c. cap. 42801 entrata - Ruoli Sanzioni Codice della Strada ;
 - d. cap 42802 entrata - Ruoli e Sanzioni Amministrative e Ordinanze Sindacali
 - e. cap. 3201 entrata – Ruoli di competenza Rifiuti Solidi Urbani;
 - f. cap. 3202 entrata – Saldo esercizi precedenti;
 - g. cap. 3203 entrata – Per anni precedenti – T.A.R.S.U.
2. A calcolare per ciascuna voce di entrata, la media tra gli incassi (competenza + residui) e gli accertamenti di competenza degli esercizi dal 2011 al 2015, secondo la modalità della media aritmetica prevista dal principio contabile. *Per effettuare questo calcolo sono stati presi in considerazione esclusivamente gli esercizi finanziari per i quali è già stato approvato il relativo rendiconto della gestione.*

Seguendo la distinzione in commi dell'art. 167 TUEL, si sono distinti due "Step" di creazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità:

- a. L'accantonamento di una quota della spesa in un capitolo non impegnabile a copertura del rischio di insolvenza sorti sui crediti nati in competenza e relativi agli stanziamenti dei capitoli suindicati;
- b. La creazione del F.C.D.E. mediante l'apposizione di un vincolo sull'avanzo a copertura di tutti i residui attivi determinati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al 31 dicembre 2015, effettuato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 17/06/2016.

Pertanto, di seguito si riportano, per ciascuna voce di entrata, le relative schede di calcolo dalle quali si evince:

1. Nella tabella "**RIEPILOGO**" la quota di accantonamento iscritta nel bilancio di previsione 2017 calcolata secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni di seguito specificato:
 - a. Relativamente ai capitoli di entrata 203 – 3201, 3202 e 3203 - 42800 si è proceduto a calcolare il 70 per cento della percentuale riferita alla media aritmetica del non incassato, anni 2011-2015, determinata dal rapporto accertamenti di competenza/incassi di competenza + residui;
 - b. Per quanto riguarda i capitoli di entrata 42801 e 42802 poiché dalla media aritmetica si evince che gli incassi di competenza + residui sono superiori agli accertamenti di competenza non si è proceduto ad accantonare alcuna somma al F.C.D.E..

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)

Anni 2015/2011 CAP. 203 ENTRATA - (I.C. I. ESERCIZI PRECEDENTI)

	2011	2012	2013	2014	2015	Totale quinquennio	% FONDO (100% - %MEDI A)	Previsioni anno 2017 Voce entrata 203 rilevante accanton amento F.C.D.E.	Importo minimo F.C.D.E. BILANCIO 2017
Incassi competenza + residui	78.907,71	86.990,40	73.603,16	105.571,88	92.005,91	437.079,06			
Accertamenti Competenza	154.474,00	78.491,00	269.142,32	215.287,04	92.660,65	810.055,01		500.000,00	161.140,00
Media aritmetica sui totali						53,96	46,04		

	2017	2018	2019
STANZIAMENTO	500.000,00	500.000,00	500.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - DA ACCANTONARE 46,04%	230.200,00	230.200,00	230.200,00
ACCANTONAMENTO MINIMO 70% 2017 - 85% 2018 - 100% 2019	161.140,00	195.670,00	230.200,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)

Anni 2011/2015 CAP. 42800 ENTRATA - INTROITI VIOLAZIONE ART. 208 C.S.

	2011	2012	2013	2014	2015	Totale quinquennio	% FONDO (100% - %MEDI A)	Previsioni anno 2017 Voce entrata 42800 rilevante accanton amento F.C.D.E.	Importo minimo F.C.D.E. BILANCIO 2017
Incassi competenza + residui	214.095,48	263.418,35	156.330,81	98.207,48	146.409,39	878.461,51		180.000,00	264,60
Accertamenti Competenza	214.095,48	270.157,80	167.415,31	86.775,73	141.901,58	880.345,90			
Media aritmetica sui totali						99,79	0,21%		ZERO

	2017	2018	2019
STANZIAMENTO	180.000,00	180.000,00	180.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - DA ACCANTONARE 0,21%	378,00	378,00	378,00
ACCANTONAMENTO MINIMO 70% 2017 - 85% 2018 - 100% 2019	264,60	321,30	378,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)

Anni 2011/2015 CAP. 42801 ENTRATA - RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA

	2011	2012	2013	2014	2015	Totale quinquennio	% FONDO (100% - %MEDI A)	Previsioni anno 2017 Voce entrata 42801 rilevante accanton amento F.C.D.E.	Importo minimo F.C.D.E. BILANCIO 2017
Incassi competenza + residui	50.705,67	44.013,84	40.612,84	46.581,25	40.781,16	222.694,76		20.000,00	
Accertamenti Competenza	26.886,50	28.311,36	31.074,39	37.837,25	25.087,24	149.196,74			
Media aritmetica sui totali						149,26	(*)		ZERO

(*) Dalla media aritmetica si evince che gli incassi di competenza + residui sono superiori agli accertamenti e pertanto alcuna somma andrà a costituire il F.C.D.E. (fondo crediti dubbia esigibilità)

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)

Anni 2011/2015CAP. 42802 ENTRATA - RUOLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINANZE SINDACALI

	2011	2012	2013	2014	2015	Totale quinquennio	% FONDO (100% - %MEDI A)	Previsioni anno 2017 Voce entrata 42802 rilevante accanton amento F.C.D.E.	Importo minimo F.C.D.E. BILANCIO 2017
Incassi competenza + residui	3.723,12	609,66	7.344,26	4.094,88	2.555,57	18.324,49		7.000,00	
Accertamenti Competenza	1.000,00	0,00	6.219,23	3.828,23	2.266,29	13.313,75			
Media aritmetica sui totali						137,64	(*)		ZERO

(*) Dalla media aritmetica si evince che gli incassi di competenza + residui sono superiori agli accertamenti e pertanto alcuna somma andrà a costituire il F.C.D.E. (fondo crediti dubbia esigibilità)

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)

Anni 2011/2015 **T.A.R.S.U. – T.A.R.I.** Cap. Entrata: 3201,3202,3203 (Tarsu Tari ruolo competenza e Tarsu anni precedenti)

	2011	2012	2013	2014	2015	Totale quinquennio	% FONDO (100% - %ME DIA)	Previsioni anno 2017 Voce entrata rilevante 3201-3202-3203 accantonamento F.C.D.E.	Importo minino F.C.D.E. BILANCIO 2017
Incassi competenza + residui	2.262.507,52	1.714.340,75	4.514.481,79	2.314.309,44	4.725.283,74	15.530.923,24			
Accertamenti Competenza	2.835.361,93	2.818.661,17	3.579.244,64	4.062.704,59	4.147.975,43	17.443.947,76		3.719.051,54	285.585,97
Media aritmetica sui totali						89,03	10,97		

	2017	2018	2019
STANZIAMENTO	3.719.051,54	3.719.051,54	3.719.051,54
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - DA ACCANTONARE 10,96	407.979,95	407.979,95	407.979,95
ACCANTONAMENTO MINIMO 70% 2017 - 85% 2018 – 100% 2019	285.585,97	346.782,96	407.979,95

RIEPILOGO

(QUOTA ACCANTONAMENTO ISCRITTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017)

	2017	2018	2019
VOCE DI ENTRATA RILEVANTE AI FINI CALCOLO F.C.D.E. – CAPITOLI 203 -3201 – 3202 -3203	4.399.051,54	4.399.051,54	4.399.051,54
% FONDO (100% - %MEDIA)	638.557,95	638.557,95	638.557,95
Importo minimo F.C.D.E.	447.250,57	542.774,26	638.557,95
	iscritto bilancio di previsione 2017 € 447.550,00	iscritto bilancio di previsione 2018 € 543.000,00	iscritto bilancio di previsione 2019 € 639.000,00

SPESE DEL PERSONALE

Le spese del personale ammontano complessivamente ad euro 4.468.462,41 oltre irap per euro **302.000,00** al lordo delle voci di spesa escluse dal tetto di spesa del personale, come si evince dal prospetto, Tra le spese del personale sono state incluse le risorse per il fondo variabile e stabile consolidate alla data del 31.12.2014 cioè in previsione di una modifica dell'art. 1 comma 326 della legge 208/2015. . Le spese del personale incidono sulla spesa corrente , ai sensi dell'art. 1 comma 557 lett. a legge 296/2006, per una percentuale pari al 21,88 % . Risultano rispettati i vincoli di legge.

Appare necessario porre in evidenza che per l'anno 2017 la possibilità di assunzione sono limitate al 25% della spesa dei cessati al 31/12/2016 mentre per l'anno 2018 il 25% della spesa dei cessati al 31/12/2017 potrebbe essere innalzata al 75% se vengono rispettati i parametri di premialità imposti dai vincoli di finanza pubblica . Per l'anno 2019 con la vigente normativa dovrebbe ristabilirsi la percentuale del 100% dei cessati .

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (ex patto di stabilità)

A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre

2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: Le modifiche consistono in un ampliamento dei margini di spesa in quanto fino all'anno 2019 viene reinserito e non escluso il fondo vincolato pluriennale. L'allegato 9 al bilancio risulta ancora non modificato da D.M. e pertanto risulta impostato secondo la precedente normativa.

LEGGE DI BILANCIO 2017

La legge di bilancio 2017, n. 232 dell' 11 dicembre 2016, in corso di pubblicazione, non reca significative modifiche alla fiscalità locale. Si tratta generalmente di interventi di favore per i contribuenti, confermano i vincoli impositivi della fiscalità locale, limitando l'autonomia fiscale di Comuni già interessata, nel 2016, dal blocco agli aumenti. Blocco degli aumenti di qualsiasi aliquota tributaria disposta dall'art. 1 comma 42 della legge di bilancio.

Il comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. Invece, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (CCost, sent. n.141/2009) e quindi rientra nel blocco.

Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi

Il blocco delle aliquote dei tributi viene, come già precedentemente affermato, reiterato anche per il 2017. A fronte di questa scelta politica, l'Anci ha comunque ritenuto di avanzare alcune proposte emendative volte a realizzare uno sblocco selettivo di alcuni tributi, tra i quali l'imposta e il canone comunale sulla pubblicità, la Tosap, l'imposta di soggiorno ed il contributo di sbarco dei comuni delle isole minori.

Non interessano l'Ente comune di Assemmini le norme inerenti la TASI in quanto mai applicata così come non interessano l'art. 1 comma 43 relativo all'anticipazione di tesoreria in quanto istituito mai applicato e tutte le norme inerenti il dissesto finanziario.

Notevoli sono le novità in materia di misure di efficientamento della spesa per acquisti art. 1 commi da 413 a 423 dove tra l'altro al comma 419 apporta delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti ICT della PA, al fine di garantire il supporto alle amministrazioni nell'efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ICT ritenute strategiche per il paese. In proposito, preliminarmente si chiarisce, con le modifiche apportate al comma 512, che le pubbliche amministrazioni e le società del conto consolidato ISTAT sono obbligate a ricorrere a tutti gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione delle stazioni appaltanti da Consip e dai soggetti aggregatori. Il comma 514-bis prevede che le acquisizioni strategiche – come individuate dall'AGID nella redazione del Piano triennale per l'informatica rientrino nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA gestito dal MEF per il tramite di Consip. In tale contesto, oltre che provvedere alle acquisizioni, Consip potrà, altresì, supportare le

amministrazioni interessate nelle attività amministrative propedeutiche finalizzate all'individuazione degli interventi di semplificazione e innovazione dei processi amministrativi attraverso l'utilizzo delle tecnologie ICT. Le modifiche proposte al comma 515 sono intese a specificare che le acquisizioni di cui al comma 514-bis proprio in considerazione della loro rilevanza strategica e del fatto che sono svolte per il tramite di Consip, sono escluse dall'obiettivo di risparmio di spesa così come già previsto per le altre tipologie di spesa di natura informatica effettuata tramite soggetti aggregatori e la medesima Consip indicate nello stesso comma.

Il comma 424 introdotto dalla Camera, posticipa al bilancio di previsione 2018, l'entrata in vigore dell'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del d. lgs 50/2016 nuovo Codice appalti .

Per quanto concerne risorse a favore degli enti territoriali la legge di bilancio 2017 prevede l'istituzione di due fondi diretti a finanziare interventi in favore degli "enti territoriali", quindi enti locali e regioni.

Il primo fondo istituito dal comma 433 è costituito - come si evince già dalla sua denominazione - solo in termini di saldo netto da finanziare e determina oneri solo su tale saldo. Pertanto, come chiarito dal successivo comma 437, per la compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto ciascun ente territoriale che beneficerà del Fondo sarà tenuto a conseguire un valore positivo del saldo di pareggio in misura pari alla quota delle risorse assegnate.

Per quanto riguarda la composizione del Fondo, il comma 433 prevede che questo sia alimentato da risorse iscritte in conto residui che non risultino erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, destinate al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e ad operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni (quest'ultime non utilizzate dalle regioni alla data del 31 dicembre 2016).

La dotazione complessiva del Fondo, secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa, dovrebbe ammontare a circa 1.992,4 milioni di euro di cui in particolare:

- a) 623,7 milioni provenienti dalle risorse in conto residui non utilizzate dalla Regione Campania e destinate al finanziamento del piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art.11, comma 13, del dl 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
- b) 207,6 milioni di euro derivanti dalle risorse in conto residui destinate al pagamento dei debiti delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 2 del dl 35/2013 e dell'articolo 8, comma 2, del dl 78/2015;
- c) 491,1 milioni scaturenti dalle risorse in conto residui autorizzate e non utilizzate per il pagamento dei debiti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del dl 35/2013;
- d) 670 milioni derivanti dalle somme disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. Dal momento che il Fondo è costituito solo in termini di saldo netto da finanziare, il comma 437 prevede che – al fine di compensare l'effetto di termini di indebitamento netto – ciascun ente beneficiario sia tenuto a conseguire per il 2017 un valore positivo del saldo di pareggio in misura pari alla quota delle risorse assegnate.

Il comma 438 istituisce un ulteriore Fondo denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con dotazione pari a:

- a) 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026;
- b) 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046;
- c) 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

La definizione delle finalità, dei beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto di entrambi i Fondi è demandata dal comma 439 all'approvazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 444 modifica il comma 6 dell'articolo 16 del dl 95/2012 (cd spending review) riguardante la determinazione delle riduzioni da applicare a ciascun Comune a decorrere dal 2013 a valere sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sul Fondo di Solidarietà Comunale e sui trasferimenti erariali dovuti ai Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Si ricorda che, nel caso dei Comuni, il decreto spending review prevedeva un taglio di risorse di entità pari a 2,25 mld. di euro per il 2013, 2,5 mld. di euro per il 2014 e 2,6 mld. di euro dal 2015 in poi. In particolare, la nuova disposizione – così come modificata dal comma 444 – prevede, diversamente dalla vigente formulazione, che le riduzioni siano determinate con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Solo in caso di mancata intesa entro 45 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni, il Ministero dell'Interno può procedere ad adottare unilateralmente il decreto di ripartizione delle riduzioni che devono essere definite in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica.

Tale modifica recepisce quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.129/2016 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 16, comma 6, del dl 95/2012 nella parte in cui prevede la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio senza alcun coinvolgimento degli enti interessati.

Le disposizioni di cui ai commi successivi prevedono una revisione generale dei criteri di alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale e di attuazione della perequazione delle risorse avviata dal 2015.

Il comma 446 stabilisce che la disciplina vigente del Fondo di Solidarietà Comunale – recata dai commi da 380 a 380-octies dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 – si applica sino all'anno 2016. Da tale previsione sono escluse le disposizioni riguardanti le risorse destinate alle unioni e fusioni di comuni, che pertanto continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti. Si tratta in particolare del contributo di 30 milioni annui spettante alle unioni di comuni ai sensi del comma 10 dell'articolo 53 della legge n.388/2000, che ne indica anche i criteri di ripartizione tra gli enti interessati, nonché del contributo di 30 milioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge n.95/2012, spettante ai comuni istituiti a seguito di fusione.

Il comma 448 definisce la dotazione complessiva del Fondo di Solidarietà Comunale a decorrere dal 2017 che è stabilita in 6.197,2 milioni.

Analogamente al 2016, la quota comunale di alimentazione del Fondo è determinata in 2.768,8 milioni di euro ed assicurata attraverso il versamento del 22,43% dell'IMU standard di spettanza di ciascun Comune. Tale importo, risulta, comunque suscettibile di variazioni derivanti dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso; in altre parole l'importo previsto potrà variare per effetto del versamento al Fondo da parte dei Comuni con FSC negativo (cd. incapienti), senza effetti sostanziali sull'ammontare netto delle risorse da assegnare.

Il comma 449 stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo confermando sostanzialmente quelli attualmente vigenti anche con riferimento alle diverse componenti.

In particolare:

la lettera a) conferma l'assegnazione di 3.767,45 milioni di euro da ripartire stabilmente a titolo di ristoro – analogamente a quanto avvenuto nel 2016 – sulla base del gettito dell'IMU e della Tasi perduto per effetto delle agevolazioni ed esenzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (abolizione Tasi abitazione principale,

esenzione Imu terreni agricoli e ripristino vecchio regime di imponibilità terreni montani, esenzione Tasi inquilini abitazione principale, esenzione Imu immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari, agevolazioni su comodati e concordati).

La lettera b) conferma il riparto, fino ad un massimo di 80 milioni di euro, delle risorse destinate a compensare i Comuni che avevano deliberato nel 2015 regimi fiscali Tasi sull'abitazione principale inferiori all'aliquota base dell'1 per mille, fino all'ammontare del rispettivo gettito standard. Il contributo, di carattere strutturale, era stato disposto attraverso una riserva sul FSC dal comma 17, lett. f) della Legge di stabilità per il 2016.

La lettera c) fissa la quota del Fondo di Solidarietà Comunale da distribuire ai comuni delle regioni a statuto ordinario in circa 1.885,6 milioni di euro, eventualmente incrementati per effetto delle regolazioni finanziarie e del residuo non distribuito degli 80 milioni di euro di cui alla lettera b).

La quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, è fissata in misura crescente dal confermato 40% del 2017 al 100% del 2021. A differenza degli anni scorsi, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile è definitivamente stabilito nella misura del 50%. La nuova percentuale è fissata a regime dopo due anni di applicazione transitoria della misura del 45,8%.

La quota residua del fondo è ripartita, fino al 2020, sulla base del criterio compensativo delle risorse storiche. La norma dispone, inoltre, che i fabbisogni standard da utilizzare ai fini della perequazione sono approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Per quanto riguarda i Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, ai quali non si applica il criterio perequativo, la lettera d) assegna una quota del Fondo pari a circa 464 milioni di euro, eventualmente incrementata della quota non distribuita di pertinenza delle Isole del ristoro di 80 milioni di cui alla lettera b).

Gli effetti finanziari complessivi delle attribuzioni indicate nel comma 449 sono invariati rispetto alla situazione registrata nel 2016. In particolare, a fronte dell'alimentazione comunale del FSC, circa 339 mln. di euro restano trattenuti dallo Stato quale effetto finale dei tagli operati tra il 2011 e il 2015.

Il comma 454 fissa, per il 2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei Comuni al 28 febbraio 2017. Si deve ricordare che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è ordinariamente fissato dal TUEL (d.lgs 267/2000) al 31 dicembre di ogni anno. Tale articolo prevede anche la possibilità di differire tale termine con decreto del Ministero dell'Interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Riportare, quindi, in una norma di rango primario il termine per l'approvazione dei bilanci costituisce un intervento legislativo superfluo che elimina gli spazi di concertazione istituzionale circa la possibilità di differire tale termine in presenza di motivate esigenze.

Il comma 455 differisce al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione degli enti locali (DUP) per l'esercizio finanziario 2017.

Si ricorda in proposito che il termine in questione resta di carattere ordinatorio e il Comune può regolarsi in modo autonomo, fermo restando l'obbligo di deliberare il DUP (eventualmente variato) quale atto propedeutico o contestuale alla deliberazione delle previsioni di bilancio.

Il comma 460 prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi: la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e

della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Si ricorda che fino al 2017 opera la disposizione di cui al comma 737 della Legge di stabilità 2016, in base alla quale i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni, "possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

Al fine di coordinare la normativa vigente con le nuove disposizioni, il comma 461 abroga dal 2018 l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, che ha disciplinato la destinazione dei proventi delle concessioni edilizie dal 2008 al 2015 consentendo l'utilizzo, per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde delle strade e del patrimonio comunale

Il comma 463 abroga formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (commi 709-712 e 719-734), sostituito con l'analoga disciplina dei commi successivi. Sono confermati, invece, gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza 2016, nonché le disposizioni relative alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 e gli effetti connessi all'applicazione dei patti di solidarietà, nazionale e regionali, nel corso del 2016.

La revisione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo 2017 rappresenterebbe quindi la prima applicazione dei criteri di proporzionalità espressamente richiamati dalla revisionata legge 243/2012. L'ANCI ha invece più volte segnalato, anche attraverso la presentazione di un emendamento, l'opportunità di applicare il nuovo impianto sanzionatorio/ premiale sin dai casi di mancato rispetto del saldo di competenza 2016. L'accoglimento di tale proposta confermerebbe anche sotto questo aspetto l'esercizio finanziario 2016 come elemento di rottura rispetto al previgente regime del Patto di stabilità interno e assicurerebbe la coerenza del sistema ai criteri direttivi introdotti dalla revisione della legge 243.

Il comma 464 abroga la disposizione relativa alla sanzione prevista qualora gli enti trasmettano la certificazione concernente la verifica dell'obiettivo di saldo oltre 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto. Si precisa che la sanzione in questione prevedeva la mancata erogazione di risorse e trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno

Il comma 466 contiene le indicazioni relative alle nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti territoriali di cui al precedente comma.

In particolare, confermando il vincolo già previsto per il 2016, il comma stabilisce che a decorrere dal 2017 tali enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012.

Il comma, inoltre, stabilisce l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito.

Tale disposizione, quindi, dà attuazione alla previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 9 della legge 243, che dopo aver indicato una nuova formulazione estesa del saldo con decorrenza dal 2020, demanda alla legge di bilancio la scelta relativa all'inclusione del FPV nel saldo per il triennio 2017-2019, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. L'inclusione del FPV per l'intero triennio, in continuità con il 2016, consente quindi di proseguire il rilancio degli investimenti pubblici locali faticosamente avviato. Risulta importante segnalare la modifica strutturale che dal 2020 investirà il FPV utile ai fini del saldo di finanza pubblica. Fino al 2019, infatti, sarà incluso nel saldo l'intero FPV, al netto della sola quota rinveniente da debito, mentre dal 2020 risulterà valido per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica il FPV esclusivamente finanziato dalle

entrate finali comprese nel saldo, elemento che inciderà sulle condizioni di assorbimento degli avanzi e richiederà una maggiore capacità programmatica delle opere.

Infine, rimane da evidenziare che dal 2017, nel computo del saldo finale, non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Il punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria prevede che in assenza di aggiudicazione definitiva di un'opera avviata nel 2015 (bando di gara o effettuazione di spese preliminari) entro l'anno successivo (ossia il 2016), le spese contenute nei quadri economici ed accantonate nel fondo pluriennale vincolato riconfluiscono nell'avanzo di amministrazione.

Il comma 467, invece, recependo una proposta che l'ANCI ha avanzato a seguito delle oggettive difficoltà incontrate dagli enti con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, consente il mantenimento di dette somme nel FPV anche per il 2017. Tale deroga è concessa solo per le opere per le quali l'ente dispone già del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Se entro il 2017 non sono assunti impegni su tali risorse, queste confluiscono nel risultato di amministrazione.

La misura straordinaria è applicabile inoltre a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 venga approvato entro il 31 gennaio 2017.

I commi 468-474 contengono disposizioni relative al monitoraggio e alla certificazione del rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio 2017, in continuità con quanto già previsto dalla legge di stabilità 2016.

In particolare, il comma 468 prevede che gli enti, al fine di dimostrare il rispetto del saldo, devono allegare al bilancio di previsione il prospetto previsto dall'allegato 9 al d.lgs. 118/2011. Tale prospetto esclude gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri. Tale prospetto, già utilizzato nel 2016, sarà aggiornato dalla Commissione Arconet sulla base di successivi interventi normativi che ne dovessero modificare la struttura.

Il comma 469 dispone che gli enti sottoposti ai vincoli di finanza pubblica devono trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni relative al monitoraggio del saldo di competenza, nonché le ulteriori informazioni utili per la finanza pubblica, con tempi e modalità definiti con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 470, invece, stabilisce le modalità e il termine utile (31 marzo dell'anno successivo) per la certificazione del saldo di competenza.

La mancata trasmissione di tale certificazione entro il termine stabilito costituisce inadempimento dell'obbligo del pareggio di bilancio e come tale viene sanzionato. Tuttavia il comma, sulla base di quanto già previsto nel 2016 dal dl n. 113/2016, prevede un'attenuazione delle sanzioni nel caso in cui la certificazione sia trasmessa entro il 30 aprile ed attesti il conseguimento del saldo. In questo caso, nei 12 mesi successivi all'invio, si applica la sola sanzione relativa al divieto di assunzione del personale a tempo indeterminato.

Ricalcando la normativa della legge di stabilità 2016, il comma 471 stabilisce che nel caso in cui decorsi 30 giorni dal termine per l'approvazione del rendiconto, l'Ente non abbia ancora provveduto all'invio della certificazione, il Presidente dei revisori dei conti, in qualità di commissario ad acta, pena la decadenza dal ruolo di revisore, provvede all'invio della certificazione stessa entro i successivi 30 giorni. L'erogazione delle risorse o trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno è sospesa fino alla data di trasmissione della documentazione da parte del commissario ad acta. Nel caso in cui il commissario ad acta invii la certificazione entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano le sanzioni relative al blocco delle assunzioni del

personale e alla riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (previste al successivo comma 13, lettere e) ed f)).

Anche per queste sanzioni viene previsto il meccanismo della gradualità nell'applicazione prevista dal comma 476 a decorrere dal 2017.

I dati contabili rilevanti per il rispetto del saldo di competenza e risultanti dalla certificazione devono essere i medesimi di quelli del rendiconto della gestione. Nel caso di difformità tra i dati tra i due documenti, gli enti devono inviare una nuova certificazione, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto e comunque non oltre il 30 giugno. (Comma 473)

Ai sensi del comma 474 gli enti devono inviare una nuova certificazione solo se, decorsi i termini di cui al comma precedente, gli enti rilevano un peggioramento del proprio posizionamento.

Anci ha più volte chiesto che tale possibilità fosse prevista non solo per i casi di peggioramento, ma anche di miglioramento del proprio posizionamento, in modo da riparametrare le sanzioni previste in capo all'ente, dal momento che le stesse a decorrere dal 2017 saranno correlate ad un criterio di proporzionalità rispetto al risultato conseguito

Il comma 475, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4 della legge 243, nel confermare l'impianto delle sanzioni previste in caso di sfornamento, introduce criteri di proporzionalità esplicitamente previsti dalla legge 243/2012.

In particolare, in caso di mancato conseguimento del saldo di competenza, gli enti locali:

a) sono assoggettati ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Analogamente, gli enti locali di Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o Province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Tali riduzioni sono tuttavia applicate nel triennio successivo a quello dell'inadempienza e a quote costanti, così assicurando una maggiore sostenibilità della sanzione sui bilanci comunali. In caso di incapienza, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale. In caso di mancato versamento, il recupero è operato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, lo stesso Ministero può trattenere le relative somme all'atto del pagamento dell'imposta municipale propria;

b) solo regioni

c) non possono impegnare spese correnti, con imputazione all'esercizio successivo a quello dell'inadempienza, per un importo superiore ai corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento, ridotti dell'1%. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi e al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica. La previsione di cui all'ultimo periodo della lettera c) assume fondamentale importanza, alla luce sia delle nuove regole contabili sia del numero non trascurabile di enti incapienti nei rapporti finanziari con lo Stato;

d) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Pertanto, così come già avveniva in passato con il Patto di stabilità, gli accessi al credito devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica relativo all'anno precedente. In assenza di tale attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Purtroppo, per tale sanzione non è stata prevista alcuna proporzionalità, nonostante le numerose e ripetute richieste sottoposte all'attenzione del legislatore;

e) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Sono, inoltre, vietati i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale sanzione. La novità introdotta dal Ddl Bilancio riguarda la possibilità di assumere personale a tempo determinato, fino al 31 dicembre, per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale, nei limiti vigenti per le assunzioni di personale a tempo determinato, garantendo così la continuità di funzioni essenziali per la collettività di riferimento;

f) devono rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza degli amministratori locali (sindaco e componenti della giunta) in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.

Il comma 476 introduce un ulteriore criterio rispetto alla proporzionalità della sanzione rispetto allo sforamento registrato.

Agli enti che non rispettano il saldo per un importo inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali è riservata una riduzione delle sanzioni:

- il limite agli impegni di spesa corrente è pari a quello dell'anno precedente (cfr. lettera c) comma 13);
- il limite alle assunzioni di personale si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato (cfr. lettera e) comma 13),;
- la riduzione dell'indennità di funzione e i gettoni di presenza in capo agli amministratori in carica nell'anno in cui è avvenuta la sanzione è pari al 10% (cfr. lettera f) comma 13).

Anche il comma 479 introduce un criterio di proporzionalità tra premi e rispetto del saldo. Le lettere b) e d) si riferiscono agli enti locali:

b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni che rispettano il saldo finale di competenza e che hanno un saldo finale di cassa non negativo sono assegnate le eventuali risorse derivanti dalle sanzioni finanziarie comminate agli enti inadempienti (comma 13, lett. a).

Tali risorse devono essere utilizzate per la realizzazione di investimenti e sono assegnate entro il 30 luglio di ciascun anno con decreto MEF. L'ammontare delle risorse è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La lettera d) introduce una novità in termini di premi, fissando una soglia entro la quale l'overshooting può essere considerato fisiologico e non indice di deficitaria programmazione/gestione delle risorse disponibili. Per i comuni che rispettano il saldo e il cui overshooting è inferiore all'1% degli accertamenti delle entrate finali, infatti, nell'anno successivo la percentuale del turn over del personale è innalzata al 75% (anziché al 25% come stabilito per la generalità degli enti).

Su questo punto va osservato che a seguito delle modifiche introdotte dal dl 113, per i Comuni fino a 10 mila abitanti la quota di turn over riconosciuta ai fini delle facoltà di copertura è già fissata al 75%. Il dispositivo incentivante, pertanto, non avrebbe effetto proprio sull'ampia fascia di comuni di minori dimensioni che per ragioni storiche e strutturali sono più esposti al rischio di superamento degli obiettivi finanziari.

Ai sensi del comma 480 i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole per il conseguimento del saldo sono nulli

L'ulteriore sanzione pecuniaria direttamente a carico degli amministratori e del responsabile del servizio economico-finanziario può assumere un ammontare pari ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento dell'elusione per i primi, fino a tre volte la mensilità (al netto degli oneri fiscali e previdenziali) per i secondi. La sanzione è stabilita dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nei casi

in cui accertino che il rispetto del saldo è stato raggiunto mediante imputazioni contabili non corrette o attraverso altre forme elusive (Comma 481).

Il comma 485 introduce il regime dei patti nazionali, di cui all'art. 10 co. 4 della legge 243/2012. Nel triennio 2017-2019 sono assegnati agli enti locali spazi finanziari pari a 700 milioni annui (di cui 300 annui per l'edilizia scolastica), a sostegno degli investimenti locali finanziati con avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti e/o risorse da debito.

Il comma 486 precisa che tali spazi possono essere richiesti dagli enti solo qualora questi stessi interventi non possano essere realizzati con debito o avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e nel rispetto del proprio saldo.

Si introduce un elemento responsabilizzante nei confronti degli enti locali interessati, con la finalità di utilizzare in misura ottimale gli spazi di finanza pubblica complessivamente messi a disposizione degli investimenti locali.

I commi 487-489 definiscono termini e modalità per la richiesta e l'assegnazione degli spazi finanziari per l'edilizia scolastica.

Gli enti locali devono fare richiesta alla Struttura di missione competente entro il 20 gennaio di ciascun anno. Tale termine è posticipato al 20 febbraio per il 2017 (co

La richiesta di spazi al Ministero dell'economia e delle finanze deve essere accompagnata da apposite informazioni relative al fondo di cassa riferito al 31 dicembre dell'anno precedente e all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata a FCDE, risultante dall'ultimo rendiconto, per le eventuali finalità redistributive di cui al comma 493 (Comma 491)

AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il documento unico di programmazione per il triennio 2017/2019 , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29 luglio 2016 , viene aggiornato ai dati contabili risultanti nelle missioni e programmi dello schema di bilancio per il triennio 2017/2019 . E' stata inserita tra le spese correnti la quota di euro 10.000,00 (allocate nelle risorse destinate al contenzioso) destinata ad attività di studio e consulenze per attività complesse in materia di appalti pubblici e personale qualora si ravvisi la necessità di acquisire un parere da professionista esperto nella materia da trattare.

Le spese di investimento sono fortemente condizionate dai vincoli di finanza pubblica e dalle nuove regole contabili dettate dal D. Lgs. 118/2011 che ha sostanzialmente modificato il Testo Unico degli Enti Locali . Le nuove regole contabili hanno in parte avuto avvio con l'esercizio 2015 e nello specifico con il riaccertamento straordinario dei residui . Il divieto di mantenere iscritte in bilancio spese per OO.PP., non aggiudicate ha inciso negativamente sulla programmazione delle opere inserite nel programma soprattutto se le stesse negli esercizi precedenti risultavano finanziate con avanzo di amministrazione (nello specifico vedasi art. 183 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e gli allegati al D. Lgs. 118/2011 concernenti il riaccertamento straordinario dei residui) .

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Da applicare con successiva variazione nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai vincoli di finanza pubblica .

SOCIETA' PARTECIPATE

Si confermano le partecipazioni azionarie nelle percentuali già indicate nel piano di razionalizzazione approvato dal Consiglio Comunale.

**Parere tecnico contabile espresso ai sensi dell'art. 49 e art. 153, comma 4, del D. Lgs.267/2000
sullo schema del bilancio di previsione 2017/2019 :**

Favorevole Il Responsabile del Servizio Finanziario Anna Rita Depani

Assemini 21 dicembre 2016